

I-NOTE N. 54 / 2022 - LEGAL

1 SETTEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

[Pubblicate le istruzioni del MISE per l'accesso al Green New Deal italiano](#)

Garanzie Confidi: Modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso

Pubblicata in GU la delega al Governo per il recepimento della Direttiva UE in materia di whistleblowing

Approvato lo schema di decreto di attuazione sulla riforma della giustizia penale

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Pubblicati i chiarimenti INPS sul recupero dei trattamenti di integrazione salariale da Covid-19
Illegittimo il vincolo di avvalersi di determinati consulenti per avere accesso ai crediti di imposta derivanti da bonus edilizi

Sanzioni del Garante Privacy in ordine alle segnalazioni in CRIF e all'accesso ai dati personali

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La Corte di Cassazione ribadisce i principi delle Sezioni Unite in tema di derivati

Assenza di soggettività della società incorporata e perdita dell'autonoma legittimazione processuale attiva e passiva

Raccomandazioni e traffico di influenze illecite

Indici dello stato di insolvenza della società

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Pubblicate le istruzioni del MISE per l'accesso al Green New Deal italiano

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Decreto direttoriale del 23 agosto 2022

È stato pubblicato il decreto direttoriale recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del *Green New Deal* italiano, previste dal decreto interministeriale 1° dicembre 2021.

Con riferimento all'ammissibilità delle richieste di agevolazioni a sostegno dei suddetti progetti, i costi dei medesimi non devono essere inferiori a euro tre milioni e non superiori a euro dieci milioni e sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello.

Le richieste a sostegno di progetti che prevedano spese e costi ammissibili superiori a euro dieci milioni e fino a euro quaranta milioni, invece, sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale disciplinata nel provvedimento in esame.

Nello specifico, per la concessione delle agevolazioni ai progetti destinatari della procedura a sportello sono destinate le seguenti risorse:

- 300 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, utilizzando le risorse disponibili per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;
- 75 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

[torna su](#)

Garanzie Confidi: Modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto direttoriale del 23 agosto 2022

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 23 agosto 2022, che definisce, in attuazione dell'articolo 16 del decreto del 7 aprile 2021, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese. In particolare, tali risorse sono assegnate sotto forma di contributi in gestione ai fini della costituzione di appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per la concessione alle piccole e medie imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine.

In particolare, il decreto definisce: (a) le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande di ammissione al contributo pubblico; (b) i documenti e gli allegati che i confidi richiedenti dovranno trasmettere contestualmente alla richiesta di ammissione al contributo; (c) le modalità operative volte alla concessione ed erogazione del contributo; (d) l'attività di monitoraggio e controllo e le modalità di rendiconto delle risorse del fondo rischi pubblico.

Il decreto in commento fornisce, inoltre, precisazioni e chiarimenti necessari ai fini della sua concreta attuazione.

[torna su](#)

Pubblicata in GU la delega al Governo per il recepimento della Direttiva UE in materia di whistleblowing

Legge n. 127 del 4 agosto 2022 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2021.

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022, la Legge n. 127 del 4 agosto 2022 recante la delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021, che, tra l'altro, prevede i principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ("Direttiva whistleblowing").

La legge delega in commento conferisce un termine di tre mesi al Governo per adottare un decreto in materia che modifichi il quadro regolatorio della L. 179/2017 in materia di tutela del segnalante (cd. *whistleblower*).

In particolare, attraverso l'emanazione del decreto di attuazione, occorrerà recepire alcuni principi chiave della Direttiva whistleblowing che attengono ai seguenti aspetti: (i) definizione della *governance* del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative; (ii) definizione delle modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni (es. canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante); (iii) predisposizione di *policy* e procedure specifiche; (iv) implementazione della formazione in materia di *whistleblowing*; (v) regolamentazione del processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute; (vi) garanzia della compliance in tema di trattamento dei dati personali

La Direttiva impone, tra le numerose previsioni, l'istituzione di canali e procedure per le segnalazioni a tutela del *whistleblower* che segnala violazioni del diritto dell'Unione, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, introducendo: (i) l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni per tutti gli enti privati con più di 50 dipendenti; (ii) l'obbligo di istituire procedure per le segnalazioni interne a tutela del *whistleblower*.

In particolare, nei settori nei quali opera, la Direttiva prevede una definizione più ampia di *whistleblower*, rispetto a quella contemplata dalla disciplina nazionale.

Potranno, infatti, assumere la veste di *whistleblower* non solo i dipendenti ma anche i lavoratori autonomi, gli azionisti, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, oltre ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), i colleghi e persino i parenti del segnalante.

Inoltre, la tutela del *whistleblower* non potrà più essere ancorata all'adozione del sistema 231, in quanto dovranno essere predisposti appositi canali di segnalazione interni, a prescindere dall'adozione o meno di un modello organizzativo e per qualsiasi violazione del diritto comunitario.

[torna su](#)

Approvato lo schema di decreto di attuazione sulla riforma della giustizia penale

Consiglio dei Ministri – Schema di decreto attuativo della delega in materia di riforma del processo penale del 4 agosto 2022

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 agosto 2022, ha approvato lo schema di decreto attuativo della delega in materia di riforma del processo penale.

La novella intende introdurre una serie di novità atte ad efficientare la giustizia penale.

In particolare, la proposta di riforma introduce previsioni che mirano a ridurre i tempi per la definizione dei procedimenti e a garantire all'imputato e alla vittima una ragionevole durata del processo e, a tal fine, si prevede l'implementazione della digitalizzazione del processo penale.

A tal proposito la riforma intende introdurre l'improcedibilità da durata del processo penale e tale previsione opererà anche nel processo a carico degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

La riforma interviene altresì sul codice di rito con novità che attengono a tutte le fasi del processo.

Si prevede altresì il rafforzamento dei riti alternativi con particolare riferimento, tra le altre, al procedimento per decreto penale di condanna e, per quanto di interesse in questa sede, in analogia a quanto previsto per le persone fisiche, si interviene sul procedimento monitorio previsto per gli enti mediante la modifica dell'art. 64 del D.Lgs. 231/2001, imponendo al Pubblico Ministero il termine massimo di un anno dall'inizio delle indagini per la formulazione della richiesta di decreto al giudice.

Inoltre, i programmi di giustizia riparativa previsti dalla riforma saranno resi fruibili anche per gli enti nei casi di responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

di pagamento finale provante il compimento dell'intervento o la realizzazione della riforma.

[torna su](#)

Pubblicati i chiarimenti INPS sul recupero dei trattamenti di integrazione salariale da Covid-19

Istituto nazionale della previdenza sociale ("INPS") - Messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022

L'INPS ha fornito indicazioni operative e procedurali in merito al recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di integrazione salariale quali la cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19.

In particolare, evidenzia l'INPS, in ragione della normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con casuale "Covid-19", il datore di lavoro deve sottoporre all'INPS le richieste di pagamento, con i dati che servano per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi permangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, di conseguenza, le somme distribuite ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Pertanto, l'INPS procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40 per cento per l'integrazione salariale che risultino non dovuti per uno dei seguenti motivi:

- anticipo di una somma più elevata di quella effettivamente dovuta a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento inoltrate entro i termini di decadenza;
- anticipo di somme in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è giunta all'INPS nessuna richiesta di pagamento entro i termini di decadenza.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate dall'INPS sugli anticipi del 40 per cento erogati, emergesse che le somme distribuite ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate, l'Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta.

[torna su](#)

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Illegittimo il vincolo di avvalersi di determinati consulenti per avere accesso ai crediti di imposta derivanti da bonus edilizi

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") - Provvedimento n. 30287/2022 del 22 agosto 2022

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), con il provvedimento in commento, si è espressa in relazione alla scorrettezza di una pratica commerciale adottata da un istituto di credito in relazione all'accesso alla cessione del credito d'imposta relativo al Superbonus 110%.

Nel caso di specie, la banca avrebbe subordinato il perfezionamento dei contratti di cessione del credito d'imposta all'obbligo di servirsi di una società d'ingegneria predeterminata per il rilascio dell'asseverazione tecnica e di un determinato studio legale e tributario per le attività fiscali e amministrative per l'ottenimento del visto di conformità, con ulteriori oneri a carico del consumatore/microimpresa.

L'istituto di credito ha sostenuto che il cliente era stato informato sin da subito che per le verifiche relative all'asseverazione tecnica e al visto di conformità erano state attivate delle convenzioni con dei consulenti *partner* e che i relativi costi erano tutti detraibili fiscalmente, rientrando nelle somme cedibili all'intermediario finanziario nell'ambito della cessione del credito d'imposta relativo al superbonus 110%.

A tal proposito, l'AGCM ha rilevato che dalla documentazione acquisita in sede ispettiva è risultata assente ogni indicazione sulla natura facoltativa del supporto tecnico delle società convenzionate e ogni

GIURISPRUDENZA DI
LEGITIMITA'

informazione circa l'esistenza dell'alternativa tra i modelli di affidamento delle attività di certificazione alle società convenzionate.

In conseguenza dei rilievi dell'AGCM, l'istituto di credito si è, quindi, impegnato: (i) a rafforzare le informazioni nella documentazione precontrattuale, per sottolineare l'assoluta libertà per il cliente di affidarsi a professionisti di sua fiducia; (ii) ad accollarsi i costi della due diligence e ad azzerare la commissione d'incasso dei crediti d'imposta; (iii) a rivedere gli accordi con la società di consulenza con l'eliminazione di ogni legame tra costi della piattaforma telematica proprietaria della società e utilizzo della stessa da parte della banca; (iv) ad effettuare un'adeguata attività di formazione della rete di vendita; (v) a restituire gli importi corrisposti per l'attività di *due diligence*.

[torna su](#)

Sanzioni del Garante Privacy in ordine alle segnalazioni in CRIF e all'accesso ai dati personali

Garante per la Protezione dei Dati Personali - Ordinanza ingiunzione n. 226 del 16 giugno 2022

Il Garante Privacy, con l'ordinanza ingiunzione in commento, ha sanzionato la banca Deutsche Bank S.p.A. per illecito trattamento di dati personali in ragione della segnalazione del nominativo di un cliente in CRIF S.p.A., in assenza della comunicazione di preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del *"Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"*, nonché per il mancato riscontro da parte dell'istituto di credito in merito all'istanza del cliente di accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento e alla contestuale richiesta di prendere visione dell'informativa *privacy* di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR").

In particolare, nel corso dell'istruttoria è emerso che la predetta banca, a fronte dell'istanza di esercizio dei diritti, formulata dal reclamante, non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso ai dati entro il termine previsto dall'art. 12, par. 3, del Regolamento GDPR, ossia *"senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa"*, né ha provveduto a informare l'istante, entro il medesimo termine, dei motivi dell'inottemperanza nonché della possibilità di proporre un reclamo all'Autorità (art. 12, par. 4 del GDPR).

Ad avviso del Garante Privacy, la motivazione assunta dall'istituto di credito, secondo la quale l'istanza di esercizio dei diritti fosse stata presentata nell'ambito di una più ampia e articolata richiesta da parte dell'istante che avrebbe impedito di fornire tempestivo riscontro, non può essere considerata come un motivo valido di esclusione della responsabilità.

Ciò tenendo anche in considerazione quanto stabilito all'art. 12, par. 2, del GDPR in ragione del quale *"il titolare agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22"*.

Inoltre, il Garante Privacy ha rigettato la tesi in base alla quale l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR e i dati oggetto dell'istanza erano già note all'interessato, in quanto, l'art. 15 del GDPR riconosce, preliminarmente, all'interessato *"il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano"* e di conseguenza, il diritto *"di ottenere l'accesso ai dati"* stessi e alle ulteriori informazioni. Ciò anche al fine di verificare la correttezza e la completezza dei dati oggetto di trattamento.

[torna su](#)

La Corte di Cassazione ribadisce i principi delle Sezioni Unite in tema di derivati

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – Ordinanza n. 24654 del 10 agosto 2022

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha confermato un precedente orientamento delle Sezioni Unite il quale poneva sul piano della nullità del contratto (di tipo strutturale, relativa ad elementi essenziali del contratto) la tutela dell'investitore in ragione di un'operazione in derivati connotata da costi occulti.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di *interest rate swap*, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi.

Tale accordo non si può limitare al *mark to market*, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, ma deve considerare, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.

In altre parole, la Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale un contratto avente ad oggetto un'operazione in derivati connotata da costi occulti sarebbe viziato da una nullità strutturale in quanto non attinente solo alla mancata informazione resa al cliente circa i rischi "virtuali" dell'operazione bensì relativa ad elementi essenziali del contratto medesimo, ossia i suoi costi effettivi.

[torna su](#)

Assenza di soggettività della società incorporata e perdita dell'autonoma legittimazione processuale attiva e passiva

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 24579 del 9 agosto 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito che in caso di fusione per incorporazione tra due società la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.

[torna su](#)

Raccomandazioni e traffico di influenze illecite

Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale – Sentenza n. 30564 del 2 agosto 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha annullato un provvedimento del riesame che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell'indagato, chiarendo che la mediazione illecita che caratterizza la fattispecie di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346-bis c.p., è individuata da un accordo tra il committente ed il mediatore finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre indebiti vantaggi al primo, mentre il semplice sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, ovvero il mero uso di una relazione personale, non risultano sufficienti.

Nello specifico, ad avviso della Suprema Corte, non possono rientrare nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite le mere raccomandazioni non accolte dal momento che la punibilità del committente si giustifica solo se il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, e, altresì, a condizione che si sia verificata la mediazione.

[torna su](#)

Indici dello stato di insolvenza della società

Cassazione Civile - Prima Sezione - Ordinanza n. 23993 del 2 agosto 2022

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha, ancora una volta, definito i requisiti per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società ai fini della dichiarazione di fallimento.

Nel caso in esame la sentenza della Corte d'appello aveva osservato che *"il mancato adempimento dell'obbligazione oggetto del contendere unitamente ad altri elementi sintomatici quali: (i) l'inattività dichiarata; (ii) l'inaccessibilità al credito bancario; (iii) la rateizzazione dei debiti tributari; (iv) la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice; (v) il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni, rendono palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento"*.

La Suprema Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso della società fallita ha stabilito che lo stato di insolvenza va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato trovandosi in una situazione d'impotenza strutturale rispetto alla regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni a causa del venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito.

I giudici di legittimità chiariscono altresì che tale impotenza non deve rivestire il carattere della transitorietà e che a nulla rileva l'imputabilità o meno all'imprenditore delle cause del dissesto, o rapporti estranei all'impresa quali crediti fatti valere nei suoi confronti.

Inoltre, si precisa che tale stato di insolvenza ben può essere dedotto anche dal mancato pagamento di un solo credito, purché di importo non inferiore ad euro trentamila.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it